



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 902 del 02/09/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2025_008.3 FARMACI - DITTE:
ARGENX ITALY SRL E ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL.**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONORA RAFFAELE**

Determina n. 902 del 02/09/2026

Fascicolo 615/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2125/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che con nota conservata in atti, il Dirigente della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha provveduto a trasmettere il fabbisogno aziendale del prodotto farmaceutico "Vyvgart", a base del principio attivo "Efgartigimod alfa" prodotto di nuova acquisizione e del prodotto farmaceutico "Nilotinib" a base del medesimo principio attivo, già in uso presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali aziendali, entrambi necessari alle strutture ospedaliere, indicati e quantificati nella tabella allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'acquisizione del farmaco Vyvgart", a base del principio attivo "Efgartigimod alfa, per quanto di nuova acquisizione, non è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione Terapeutica Aziendale, in quanto essendo destinato al trattamento di una malattia rara, ai sensi della Legge 10 novembre 2021 n. 175 "Testo Unico delle Malattie Rare", il relativo costo è posto a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Determina n. 902 del 02/09/2026



CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti possono attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

Determina n. 902 del 02/09/2026

Fascicolo 615/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2125/2026



CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato le convenzioni di seguito indicate per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARIA_2025_008.3 Farmaci ARIA, Lotto n. 32 aggiudicata a favore della ditta Argenx Italy srl, con scadenza in data 17/07/2028;
- Convenzione ARIA_2025_008.3 Farmaci ARIA, Lotto n. 8 aggiudicata a favore della ditta Accord Healthcare Italia srl, con scadenza in data 18/07/2028;

DATO ATTO che con note conservate in atti, il Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine alle adesioni alla precitata convenzione regionale fornendo il fabbisogno dei prodotti oggetto della medesima convenzione, necessari alle strutture ospedaliere;

VISTA la documentazione relativa alle convenzioni in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del predetto Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati ed inclusi nel prospetto allegato al presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

Determina n. 902 del 02/09/2026

Fascicolo 615/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2125/2026



DATO ATTO che in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura sopra citata, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli Ordinativi di fornitura n. 221967896 in data 10/07/2026 e n. 221158062 in data 23/06/2026 a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è altresì reso necessario dare avvio all'esecuzione dei contratti di cui ai predetti Ordinativi di Fornitura, attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale, a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

DATO ATTO conseguentemente che le validità contrattuali decorrono dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza delle Convenzioni stesse come indicate nella tabella sottostante;

DATO ATTO che l'adesione alle predette convenzioni comporta, relativamente ai prodotti oggetto di fornitura e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 155.478,11 (Iva 10% esclusa), suddivisa come di seguito per singola convenzione:

Operatore Economico	Scadenza contrattuale	Importo di spesa presunta (Iva esclusa)	Conto economico	Lotto	Dec
Argenx Italy srl,	17/07/2028	130.321,32	80103500	32	D.ssa Marianna Rasori
Accord Healthcare Italia srl	18/07/2028	25.156,79040	80103500	8	D.ssa Marianna Rasori

DATO ATTO che la fornitura di cui all'adesione alla predetta convenzione:

Determina n. 902 del 02/09/2026

Fascicolo 615/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2125/2026



- per il lotto 32 trattandosi di nuovo acquisto, non è comparabile con una spesa storica per la fornitura di prodotti analoghi;
- per il lotto 8 comporta una minore spesa su base annua pari ad € 5.062,35, in quanto il prezzo offerto è migliorativo rispetto alla precedente fornitura del prodotto che viene sostituito;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST, per la parte relativa al lotto n. 8, risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2026-2028 adottata con decreto n. 429 del 27/03/2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023, mentre la fornitura di cui al lotto 32 trattasi di nuova acquisizione;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONORA RAFFAELE** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei prodotti indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

Determina n. 902 del 02/09/2026



- Convenzione ARIA_2025_008.3 Farmaci ARIA, Lotto n.32 aggiudicata a favore della ditta Argenx Italy srl, con scadenza in data 17/07/2028;
 - Convenzione ARIA_2025_008.3 Farmaci ARIA, Lotto n.8 aggiudicata a favore della ditta Accord Healthcare Italia srl, con scadenza in data 18/07/2028;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto delle forniture, per i periodi di validità dei contratti, decorrenti dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicati nell'allegato prospetto, per ciascun lotto, sino alla scadenza della Convenzione stessa, una spesa complessiva presunta pari ad € 171.025,92 (Iva 10% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico 80103500 del Bilancio 2026, 2027e 2028 come di seguito:

Operatore Economico	Scadenza contrattuale	Importo di spesa presunta (Iva inclusa)	Conto economico	Lotto	Dec
Argenx Italy srl	17/07/2028	143.353,45	80103500	32	D.ssa Marianna Rasori
Accord Healthcare Italia srl	18/07/2028	27.672,47	80103500	8	D.ssa Marianna Rasori

Operatore economico	Esercizio economico 2026	Esercizio economico 2027	Esercizio economico 2028
Argenx Italy srl	34.404,83	68.809,66	40.138,96
Accord Healthcare Italia srl	7.450,28	12.771,91	7.450,28

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale

Determina n. 902 del 02/09/2026

Fascicolo 615/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2125/2026



osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)